



REPUBBLICA ITALIANA

N. 1249/03 **Reg.Ric.**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'EMILIA ROMAGNA **N. 184** **Reg.Sent.**

BOLOGNA - SEZIONE SECONDA **Anno** **2004**

composto dai Signori:

Luigi Papiano	Presidente
Grazia Brini	Consigliere, rel. est.
Bruno Lelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n .1249/2003

proposto da BROCCOLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avv.
Franco Beltrami, elettivamente domiciliato in Bologna, S.da Maggiore n.53,
presso la Segreteria del TAR;

contro

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI, non costituito;

per l'annullamento

del diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art.13 legge n.47/1985
17.6.2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Grazia Brini;

Udito, alla pubblica udienza del 22.1.2004, il difensore del ricorrente come

da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si impugna il diniego di concessione edilizia in sanatoria, ex art.13 legge n.47/1985, opposto il 17.6.2003 e relativo al seguente intervento: - demolizione integrale di proservizio di superficie coperta pari a mq. 28,90 (6,15 x 4,70 x h.2,30); - costruzione di platea di fondazione delle dimensioni di mt.8,30 x 5,30; -realizzazione di n.4 pilastri in c.a.-

Si legge sempre nel provvedimento impugnato: - che tali opere sono state realizzate nel mese di marzo 2002 in assenza di concessione edilizia, benché la stessa fosse stata richiesta con istanza del 11.10.2001, riguardante anche la ristrutturazione edilizia ed il modesto ampliamento del medesimo proservizio; - che, al momento dell'esecuzione delle opere oggetto di sanatoria, il progetto per il quale era stata richiesta la citata istanza di concessione aveva già ottenuto il parere favorevole da parte della commissione edilizia del responsabile del settore ed il titolo abilitativo era in fase di rilascio essendo stato assolto anche l'obbligo di pagamento del contributo di concessione.

Le opere non hanno superato il giudizio di conformità perché le NTA del PRG vigente e quelle della variante generale adottate al momento della esecuzione dei lavori (marzo 2002) e al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria non consentivano l'intervento di ristrutturazione edilizia con le modalità della demolizione integrale e ricostruzione (trattandosi di immobile ricompreso in zona "A" culturale-ambientale).

Nel ricorso, in cui il Comune non è costituito, possono enuclearsi tre profili di censura.

Il primo attiene al mancato avviso dell'inizio del procedimento ed è manifestamente infondato, trattandosi di un procedimento attivato su iniziativa di parte.

Il secondo riguarda l'omissione del parere della Commissione edilizia comunale. Così come formulata la censura è inammissibile per genericità e comunque infondata: l'organo consultivo previsto dalla legge regionale n.31/2002 è infatti la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, e la necessità del suo parere va valutata alla stregua delle previsioni di cui all'art.3 della stessa legge (rilascio di provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico) e dei regolamenti dei singoli comuni (fino all'approvazione del RUE, ovvero fino all'adeguamento del regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art.39, e comunque per un periodo massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, le funzioni di cui all'art.3, comma 1, sono attribuite alle attuali Commissioni edilizie a norma della disciplina transitoria di cui all'art.40 della stessa legge).

Il terzo riguarda la rilevata assenza di conformità, che il provvedimento impugnato ha posto in relazione alla zona (A) su cui insiste il manufatto da sanare. L'art.5 punto A3 delle NTA del PRG vigente, riprodotto testualmente nel diniego, limita l'intervento di ristrutturazione *anche* attraverso la demolizione integrale o parziale e successiva ricostruzione "agli edifici posti fuori dalla zona omogenea A"; tale norma, sempre secondo il

provvedimento impugnato non contestato sul punto, è stata sostanzialmente riproposta nelle NTA della variante generale adottata con delibera di C.C. n.69 del 9.10.2000.

Poiché non si contesta la zona (A) di intervento, nè si impugnano le norme di piano regolatore preclusive della ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, il diniego di accertamento di conformità supera il vaglio della legittimità.

Va osservato per completezza che in ogni caso non si sarebbe in presenza, anche a prescindere dalle modalità costruttive, di una fedele ricostruzione (come da definizione dell'intervento di ristrutturazione nella legge regionale n.31/2002 e come prescritto dalla NTA già citata, che prevede la ricostruzione della parte demolita nell'ambito della stessa sagoma fondamentale), atteso l'evidente ampliamento del proservizio (la superficie della platea di fondazione del nuovo edificio è di mq. 43,99, mentre quella dell'edificio demolito era di mq.28,90).

Né rileva che quando le opere sono state realizzate il procedimento per ottenere una concessione edilizia che ricomprendeva l'intervento fosse in fase avanzata (ma non si sia poi concluso), posto che da un lato se non fosse mancato il titolo il ricorrente non avrebbe chiesto la sanatoria, dall'altro la conformità sostanziale a tale momento (come si è visto) non c'era.

Il ricorso va pertanto respinto siccome infondato. Nessuno essendosi costituito non vi è luogo alla pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna, Sezione seconda, RESPINGE il ricorso di cui all'epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 22.1.2004.

Presidente f.to Luigi Papiano

Consigliere, rel. est. F.to Grazia Brini

Depositata in Segreteria il 6.2.2004

Bologna, li 6.2.2004

Il Segretario

f.to Livia Monari